

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'INGRESSO, PERMANENZA E USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Allegato al Regolamento di Istituto

Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10; Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Vista la legge provinciale sulla scuola n. 5/2006 e s.m.i.

Visto il vigente CCPL Comparto Scuola Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;

Visto l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;

Sentenza n.72/2022 TAR Veneto.

Lg. 123/23 art.12

Visto l'art. **Omissis** del Regolamento di Istituto,

Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina d'ingresso, permanenza e di uscita da scuola degli alunni;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO delibera il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di ingresso, permanenza e uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo di Predazzo, Ziano e Tesero norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo telematico dell'Istituzione e sul sito web della scuola. La conferma delle indicazioni previste dall'art. **Omissis** del Regolamento di Istituto, con le seguenti integrazioni, ai sensi della nuova regolamentazione della materia prevista dall'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017 e dall'art.12 Lg.123/23.

Il testo normativo in oggetto e le numerose sentenze amministrative pronunciate e citate nel dispositivo, definiscono come i genitori di minori di anni 14, possono autorizzare la scuola a permettere l'ingresso e l'uscita autonoma degli alunni, esonerando il personale scolastico e l'istituzione dalla responsabilità "in vigilando" (ex art. 2048 cc) sia all'ingresso che al termine dell'attività didattica.

In pari tempo, è stato dato mandato alle istituzioni scolastiche di normare con regolamento proprio l'uscita in autonomia, tenuto conto del contesto nel quale la scuola opera, i criteri di sicurezza garantiti dalle forze dell'ordine o da personale volontario, l'autonomia dell'alunno ed il valore educativo di tale esperienza quale fattore di crescita personale.

Il presente regolamento, inoltre, definisce le responsabilità in capo al personale docente nelle sue funzioni di sorveglianza in merito al benessere, alla sicurezza ed alla regolare frequenza degli alunni; definisce la mansione propria ai collaboratori scolastici di vigilanza sui luoghi della scuola, supportando il personale docente nella sorveglianza degli alunni.

Ciò premesso si delibera quanto segue:

- 1) Gli alunni devono arrivare a scuola nei minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni, secondo gli orari stabiliti dal plesso di appartenenza.
- 2) Gli studenti entrano negli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza delle scuole di norma nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, ad eccezione degli studenti trasportati che usufruiscono del trasporto speciale e che devono essere vigilati dal personale scolastico a partire da 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni e fino a 15 minuti dopo il loro termine.
- 3) Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli studenti.
- 4) Gli spazi di pertinenza della scuola, in orari antecedenti i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni ed in orari successivi al termine delle stesse, non sono sorvegliati dal personale della scuola: in conseguenza di ciò la responsabilità della vigilanza degli studenti ricade esclusivamente sui genitori.
- 5) Annualmente i genitori comunicano alla segreteria, tramite apposito modulo, le modalità di uscita del proprio figlio al termine delle lezioni per ciascun giorno della settimana. Qualora non dovessero intervenire modifiche, la modulistica depositata resterà valida anche per gli anni successivi.

Le modalità ammesse per gli studenti delle classi prime e seconde, salvo specifiche richieste di uscita autonoma, sono le seguenti: prelievo dei genitori o di persona delegata maggiorenne o utilizzo del trasporto speciale. Per le classi successive permane l'accompagnamento da parte dei genitori o persona da loro delegata, il trasporto speciale o l'uscita autonoma. Per quanto attiene gli alunni della SSPG l'uscita avviene in autonomia o per mezzo del trasporto scolastico ove previsto. Considerate le responsabilità derivanti da tale organizzazione, nessuna deroga è ammessa in corso d'anno rispetto a quanto definito salvo che, occasionalmente, i genitori non comunichino per scritto ai docenti di prelevare personalmente il proprio figlio al termine delle lezioni o di delegarne il prelievo a persona maggiorenne. Eventuali richieste di modifica permanente delle modalità di uscita concordate andranno presentate al Dirigente scolastico.

- 6) Per gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria, si ritiene opportuna la presenza del genitore o suo delegato, per l'accompagnamento dell'alunno all'ingresso ed all'uscita da scuola. Il passaggio dalla scuola materna alla primaria, rappresenta certamente un momento significativo nella crescita e nei processi di sviluppo dell'autonomia personale. Pur non risultando segnalate situazioni di particolare criticità viaria e prescindendo dalla disponibilità di volontari preposti alla sicurezza dei minori, si rilevano comunque situazioni di potenziale rischio in ragione di attraversamenti stradali, in assenza di banchine pedonali chiaramente identificate

o di restringimenti della sede viaria. L'auspicio è che l'accompagnamento possa rappresentare un momento di crescita e di sviluppo consapevole delle norme fondamentali della sicurezza stradale. Resta inteso come, in caso di impossibilità dei genitori a provvedere all'accompagnamento del figlio/a per motivi lavorativi o di organizzazione familiare, permanga la facoltà di avvalersi della modulistica d'istituto onde richiedere ingresso ed uscita in autonomia per il proprio figlio.

- 7) L'Istituto si impegna a favorire iniziative, in accordo con gli organi della polizia municipale, al fine di sviluppare nei percorsi di cittadinanza, iniziative volte a favorire competenze in materia di sicurezza stradale e personale. Al contempo si dichiara la disponibilità a supportare percorsi di "pedibus" o iniziative analoghe.
- 8) A partire dalla classe terza della scuola primaria l'Istituto opererà congiuntamente alle amministrazioni locali al fine di disincentivare l'accompagnamento del minore con autoveicoli, al fine di supportare efficacemente le competenze sviluppate nel corso del primo biennio e di potenziare l'autonomia del minore. Purtroppo si registrano frequentemente situazioni caotiche ed in taluni contesti di oggettivo rischio, in ragione dell'eccessiva presenza di veicoli nelle pertinenze degli edifici scolastici, situazione per altro già rilevata dai responsabili della polizia municipale. Resta inteso l'obbligo per la famiglia di sottoscrivere la liberatoria prevista per legge a favore dell'istituzione scolastica, esonerando il personale da eventuali responsabilità (1).
- 9) Il Dirigente scolastico, prende atto delle autorizzazioni di cui ai punti precedenti. Sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto, in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori. L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 10) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine dell'utilizzo autonomo da parte del minore di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
- 11) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
- 12) Al termine delle lezioni gli studenti escono dalle aule con ordine, accompagnati dagli insegnanti che garantiscono il rispetto della modalità di uscita autorizzata: in caso di uscita autonoma la vigilanza è garantita fino al limite degli spazi di pertinenza della scuola.
- 13) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di contatto immediato, in caso di necessità.

- 14) Nel corso del tempo scuola nessun docente può lasciare privi di sorveglianza i propri studenti, senza averli preventivamente affidati ad un altro collega o, in subordine, ai collaboratori scolastici.
- 15) Per quanto riguarda l'entrata in ritardo e l'uscita anticipata dalle lezioni:
- gli studenti che entrano a scuola dopo l'inizio delle lezioni devono essere accompagnati da un genitore o da persona delegata e consegnati ad un collaboratore scolastico; prima della consegna è necessario che il genitore o la persona delegata riportino sul REL la giustificazione del ritardo;
 - i docenti accolgono lo studente in classe; nel caso in cui non sia in possesso della giustificazione, richiamano i genitori ad ottemperare a quanto previsto con apposita comunicazione scritta; nel caso di ripetute entrate in ritardo (fino a 3 volte) i docenti informano il collaboratore del dirigente o il dirigente stesso che provvede a richiamare ulteriormente gli interessati; il consiglio di classe riunito con la sola componente docenti valuta le eventuali ricadute negative di tali entrate sui processi di apprendimento e le indica nel documento di valutazione;
 - le richieste di uscita anticipata temporanea vanno comunicate sul REL e presentate al docente in servizio alla prima ora di lezione; i genitori, o persona di loro fiducia con delega scritta, sono tenuti a ritirare personalmente lo studente;
 - le richieste di uscita anticipata permanente, o per lunghi periodi, vanno presentate in carta libera al dirigente scolastico
- 16) I genitori devono giustificare le assenze degli studenti sul REL. In caso di mancata giustificazione l'insegnante segnala l'inadempienza sul registro e, se la mancanza si protrae, contatta i genitori con annotazione scritta sul REL. In assenza di riscontri da parte della famiglia o di ripetute assenze i docenti informano il dirigente o il suo collaboratore per i provvedimenti di loro competenza.
- 17) I genitori sono tenuti a giustificare preventivamente e tempestivamente le assenze di durata superiore ai cinque giorni o ripetute, per motivi diversi dalla malattia, agli insegnanti di classe e al dirigente per presa visione. In caso di mancata comunicazione preventiva o di giustificazione, i docenti chiedono chiarimenti contattando la famiglia; qualora le motivazioni addotte non siano esaurienti, i docenti informano il dirigente o il suo collaboratore per eventuali provvedimenti.
- 18) Il presente regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali e altro) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal Progetto di Istituto della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo d'istruzione. Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario.
- 19) Eventuali uscite occasionali anticipate di alunni iscritti alla mensa al termine delle lezioni del mattino, in giornate con orario pomeridiano, devono essere autorizzate dal genitore sul REL. A tale proposito si rammenta come la pausa mensa rientri a tutti gli effetti nel tempo scuola dell'alunno. Pertanto, eventuali uscite occasionali anticipate di alunni iscritti alla mensa al termine delle lezioni del mattino, devono essere preventivamente autorizzate.

- 1) (Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilit  genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilit  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilit  genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilit  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.)